

Subject: NUOVO REGOLAMENTO SULL'AUTONOMIA DIDATTICA

Servizio Legale

Con la preghiera di massima diffusione, si segnala alle SS.LL. che sulla G.U. del 12.11.2004, n. 266, è stato pubblicato il Decreto del MIUR 22.10.2004, n. 270, relativo a:

"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il D.M. n. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" ed entra in vigore il 27 novembre 2004.

Si evidenziano in particolare, rispetto ai seguenti articoli, le principali differenze (in grassetto) con il D.M. n. 509/1999.

Art. 3, comma 1 - ridefinisce i titoli universitari: laurea - L, laurea magistrale - L.M. (ex laurea specialistica);
comma 4 - il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
viene inserito il comma 5 - L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 4, comma 3 - I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale e sono corredati da un certificato supplementare al diploma di cui all'art. 11, comma 8 (che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo);
viene inserito il comma 4 - In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5, comma 3 - I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

(viene, quindi, eliminata la frase finale "Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico").

Art. 6, comma 2 - Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

comma 3 - In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), (previsto nei regolamenti didattici per gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi...omissis...per un minimo di 60 crediti) per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Art. 7, comma 2 - per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti (che si aggiungono a quelli necessari per la laurea).

comma 3 - I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. (viene eliminato l'inciso: Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione). Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea

Art. 8, comma 2 - Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 (corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea e corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali), la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9 - comma 1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
comma 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università

assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

comma 3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10 distingue gli obiettivi e le attività formative rispettivamente per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale indicati nei decreti ministeriali;

in particolare il comma 5 dispone che i decreti ministeriali, oltre alle attività formative qualificanti di cui ai commi 1, 2 e 3, individuano preliminarmente per ogni classe di studio gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli prevedendo tra l'altro alla lett. e) apposite convenzioni con imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati per le attività formative di cui all'art. 3, comma 5 (acquisizione di specifiche conoscenze professionali).

Art. 11, comma 2 - I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. (viene eliminato l'inciso "e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127). L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

comma 4. Le determinazioni di cui al comma 3, (viene eliminato il riferimento alle sole lett. a) e b) del comma 3) sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

comma 7 - I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

Art. 13 - Detta le norme transitorie e finali, disponendo tra l'altro:

al comma 1 - il presente provvedimento sostituisce il D.M. n. 509/1999.

al comma 7- A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o

specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previsti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Si ricorda che la normativa citata è consultabile sia sul sito dell'Ateneo, alla voce Servizi informatici - Banche dati giuridiche - De Agostini on-line:

<<http://www.uniroma3.it/infoservizi/BancheDatiGiuOnline.asp>
<http://www.uniroma3.it/infoservizi/BancheDatiGiuOnline.asp>

che sul sito del Governo:

<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/atenei_autonomia/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/atenei_autonomia/index.html

Dr.ssa Luciana Lo Meo
Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
Tel. 06/57067432
Fax 06/57067433
Cell. 7411

e-mail: <<mailto:lomeo@uniroma3.it> lomeo@uniroma3.it
